



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 06/12/2024

REGISTRO GENERALE N. 1460 DEL 09-12-2024

OGGETTO: Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge n°104/92 e s.m.i. al dipendente Matricola n° 6488.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota acquisita al prot. n. 43931 del 28/11/2024 con la quale il dipendente Matricola n° 6488, chiede la concessione dei 3 giorni di permesso mensili previsti dalla Legge 104/92, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (comma 3, art. 33), con allegato il verbale della USL competente e la dichiarazione del soggetto disabile di voler essere assistito dal dipendente interessato;

Visto l'art. 33, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. 30/06/2022, n. 105, che prevede: *“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”;*

Accertato che, dalla documentazione prodotta, esaminata anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dal citato d.lgs. n. 105/2022 di riforma dell'art. 33 della legge n. 104/92, sussistono tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, sopra richiamata, per la concessione dei benefici in argomento;

Richiamata la circolare INPDAP – Direzione Centrale delle Entrate contributive n. 35/2000 la quale dispone che per i dipendenti pubblici le tre giornate di permesso mensile (pari a diciotto ore) ai sensi dell'art. 33 comma 3 Legge 104/92 debbono essere interamente retribuite ed assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale;

Visto l'art. 33 del C.C.N.L. 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, che prevede che i permessi possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere al dipendente la fruizione dei tre giorni di permessi mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;

Ues

- il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23/08/2024 quale sezione del PIAO 2024-2026;
- la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visti :

- la Legge n. 104/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.165/2001 s.m.i.
- il D. Lgs n. 267/2000;

Visti i contratti collettivi nazionali in vigore e il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 di nomina dei responsabili dei Settori dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA


Di dare atto che le motivazioni citate in premessa si intendono qui integralmente riportate:

1. Di accogliere l'istanza del dipendente Matricola n° 6488, intesa ad ottenere la fruizione di tre giorni di permessi mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, sussistendo i presupposti previsti dalla legge;
2. Di riconoscere il diritto ad usufruire dei superiori permessi sulla base del verbale dell'USL competente e della documentazione prodotta, agli atti, con le prescrizioni di cui all'art. 33 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018;
3. Di precisare che in caso di accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, il dipendente decade dai diritti di cui al comma 3 dell'art. 33 L. 104/92;
4. Di dare atto che al dipendente spetterà l'intera retribuzione assoggettata all'ordinaria contribuzione previdenziale, non verranno ridotte le ferie ed i giorni di permesso saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio;
5. di dare atto:
 - che il presente atto non comporta impegno di spesa;
 - che responsabile del procedimento è l'Istr. Contabile Concetta Manenti quale responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;
 - dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della legge di tutela della privacy e dei dati personali (Regolamento UE n.679/2016) i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato.
 - che la presente sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi.
 - di trasmettere copia della presente al dipendente interessato e al Responsabile di Settore presso cui il dipendente risulta assegnato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Istr. Cont. Concetta Manenti)





IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

